

**PROVINCIA DI
POTENZA
Piazza Mario Pagano**

**Capitolato di Polizza di
Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi**

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto o i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Amministrazione Provinciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
FRANCHIGIA PER SINISTRO	L'importo prestabilito di danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni e qualunque sia l'entità dei danni subiti dalle cose.
RETRIBUZIONI	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, i

	dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi ricevono a compenso delle loro prestazioni.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente, non cumulabile con la franchigia per sinistro.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice, nonché le coassicuratrici.

Data/...../.....

La Società

.....

Il Contraente

.....

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivanti al Contraente nello svolgimento della propria attività, così come indicata nelle “definizioni” che precedono.

Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi, nelle proprie sedi o presso terzi.

Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del Contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio

A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l’eventuale proroga di cui all’art. 1.7 - Durata della contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.5 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una o più circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società).

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso da parte della Società è subordinato al contestuale invio dei "*dati dell'andamento del rischio*", di cui al successivo punto 1.14, aggiornato almeno a sette giorni prima la data di formalizzazione del recesso stesso.

Art. 1.7- Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta). Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 1.8 - Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 60 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in *pro rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la

tipologia dello stesso e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per diverso motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino all'esaurimento di tutte le pratiche.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma indirizzati alla compagnia a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, ai parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.17 - Massimali di garanzia

I massimali di assicurazione sono indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

I sottolimiti cui sono subordinati specifici rischi vengono riepilogati nella tabella di cui all'Art. 2.5 che segue.

In caso di richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società, che provvederà ad emettere ed a recapitare alla Contraente la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o restituite entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 90 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la

garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.

Art. 1.20 - Estensione Territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati (così come definiti dall'Art. 5 del D.lgs. 38/2000), addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

per la RC derivante al Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Contraente stesso; per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'Assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e "Terzo"

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali ;
- d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT :

- a. il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
- b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 2.3 - Precisazioni sul rischio

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

A. Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

B. Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

C. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

D. Danni ai veicoli in sosta

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti o di terzi che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente. fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

E. R.C. Attività varie

- a. amministrazione di altri Enti e/o Istituti;
- b. proprietà, esercizio, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria e funzionamento di strade (anche quelle interpoderali), piazze, terreni e fabbricati (e loro pertinenze tutte) ovunque ubicati, ponti, canali, illuminazione pubblica, segnaletica stradale e semaforica, compresi danni derivanti da mancato e/o errato funzionamento di impianti di illuminazione e semaforici in genere, insegne ovunque installate nel territorio italiano.
- c. proprietà, esercizio, uso e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; è compreso l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l'esclusione dei danni da inquinamento;
- d. esistenza di antenne radiotelevisive, di ponti radio e stazioni ricetrasmittenti, recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- e. proprietà, gestione, esercizio, uso, di uffici, edifici scolastici scuole magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri,

cinematografi, stabilimenti balneari, piscine, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, farmacie, cimiteri, macelli, mercati, aziende agricole, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate dall'Ente ovunque ubicate;

- f.** proprietà e/o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari e quant'altro attinente, sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- g.** promozione e/o organizzazione di gite, visite, manifestazioni, festeggiamenti, servizi di istituti e di qualsiasi altro genere quali congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, sagre, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, attività sociali, assistenziali, mense ed attività ricreative, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali i terzi siano organizzatori; partecipazione ad esposizione, fiere e mostre.
- h.** proprietà, manutenzione della rete fognaria e relativo impianto di depurazione, e simili, compresi tubazioni ed attrezzature;
- i.** lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i lavori di scavo per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature in genere;
- j.** proprietà e/o conduzione di impianti sportivi e ricreativi ovunque e comunque posti, compresi servizi e dipendenze, sia per i rischi derivanti dalla sola proprietà, sia per i rischi derivanti dall'esercizio totale e/o parziale nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- k.** organizzazione e gestione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, quali asili nido, scuole materne, centri pre e post scuola, centri estivi, spazi per lo svolgimento di attività ludico ricreative, l'organizzazione con altri istituti, quali quelli scolastici dello Stato, di attività complementari all'attività didattica, comprese gite, attività culturali, sportive e ricreative, compresi i viaggi e gli spostamenti da e/o per succursali e sedi di esercizio dell'attività e/o viceversa, quando le suddette attività sono decise e concordate con i competenti organi collegiali degli istituti medesimi.

I ragazzi-bambini frequentanti tali servizi/attività sono considerati terzi a tutti gli effetti e sono terzi tra loro purché sussista RC del Contraente.

La garanzia è prestata inoltre per la Responsabilità Civile derivante al personale provinciale che sovrintende a tali servizi ed alle attività;

- l.** affidamento di minori a famiglie, compresa la R.C. dei minori in affidamento e la R.C. delle famiglie affidatarie;
- m.** proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati, del relativo contenuto e degli impianti, ivi inclusi:
 - lavori in economia di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati stessi;

-spargimento di acqua o rigurgito di fogna solo se conseguenti a rottura accidentale di condutture; sono comunque esclusi i danni derivanti da stillicidio e da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

- n.** proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- o.** servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- p.** attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- q.** proprietà di cani da guardia e non;
- r.** somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
- s.** organizzazioni di manifestazioni all'aperto, ivi incluso l'allestimento di palchi, anche non di proprietà;
- t.** prove ed esami per l'assunzione del personale;
- u.** organizzazione e gestione di corsi di formazione ed istruzione del personale.

F. Mezzi, macchine speciali, carrelli e macchine operatrici semoventi

L'assicurazione è inoltre estesa all'uso di tutti i mezzi e macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente; è inoltre operante la garanzia dell'uso di gru e bracci caricatori su autocarri, dell'uso di macchine operatrici, delle macchine da giardino in dotazione servizi preposti.

E' inclusa nella garanzia la Responsabilità derivante al Contraente per danni cagionati da carrelli o macchine operatrici semoventi compresa la circolazione su aree private e le operazioni di carico e scarico.

Dalle garanzie sono comunque esclusi:

- a) i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005; ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non ne sia munito.

G. Installazione, collaudo e manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione, effettuata anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

H. Danni subiti da appaltatori, da subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

I. Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Il massimale indicato in polizza per i danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

J. Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

K. Danni in ambito esecuzione lavori

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate, scaricate durante i lavori.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

L. Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali il Contraente è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

M. Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, dei Dirigenti, Quadri e altri dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori, dei Dirigenti, Quadri e di tutti gli altri dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

N. Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia viene presta secondo quanto riportato all'Art. 2.6

O. Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

P. Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute, ovunque ubicate. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia, sulla polizza "Incendio" del Contraente.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

Q. Danni da cedimento e franamento del terreno

La garanzia comprende i danno a cose dovuti da cedimento, franamento o vibrazione del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

R. Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, anche di pubblica utilità.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.6.

S. Prelievo e consegna merce

La garanzia è estesa ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento della merce effettuate direttamente dal Contraente, ferma sempre l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

T. Danni da smarrimento e/o mancata consegna

Per tutti i colli smarriti e/o consegnati, con l'esclusione dei danni da furto, rapina e/o derivanti dal trasporto il cui valore non ecceda l'importo di Euro 5.000, sarà risarcito l'importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo.

Qualora il valore del collo superi il valore di Euro 5.000, verrà risarcito l'importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo dedotta una franchigia fissa di Euro 500.

In entrambi i casi il risarcimento si intende comprensivo dei maggiori costi sostenuti dai committenti a seguito della mancata consegna dei colli.

U Danni a cose movimentate

La garanzia comprende i danni alle cose movimentate, sollevate, scaricate, spostate durante i lavori

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:

- a.** da impiego di macchinari o impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b.** alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- c.** da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto al punto 2.3 N;
- d.** da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 (Precisioni sul rischio) sub J);
- i.** cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - b.** rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - c.** consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - d.** uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate;
- e.** cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle

merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lettera g/Art.2.3 nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;

- f.** sono esclusi dall'RCT i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- g.** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- h.** conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- i.** derivanti da amianto;
- j.** risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- k.** derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- l.** sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- m.** derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- n.** derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente dell'Amministrazione (quali ad esempio i componenti del corpo di Polizia Locale). Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fuochi d'artificio, eccezion fatta per il rischio di committenza;
- o.** derivanti dalla R.C. medica e paramedica;
- p.** derivati da attività e /o competenze esercitate da Aziende municipalizzate e dalle ASL;
- q.** derivanti da qualunque tipo di RC Professionale;
- r.** derivanti dalla violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori -

ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.

Art. 2.5 - Tabella /Limiti di risarcimento/Scoperti

GARANZIA	LIMITI RISARCIMENTO per sinistro/anno	DI	SCOPERTI per sinistro
Danni da interruzione di attività	Euro 500.000.=		
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Euro 500.000.=		
Danni da incendio	Euro 500.000.=		
Danni a cose in ambito esecuzione lavori	Euro 500.000.=		
Danni a cose movimentate	Euro 500.000.=		
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 250.000.=		
Danni da furto perpetrato attraverso impalcature	Euro 250.000.=		
Danni da inquinamento accidentale	Euro 500.000.=		
Danni da cedimento e franamento del terreno	Euro 500.000.=		

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Art. 2.6 - Franchigia

La copertura assicurativa è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di

- a) Euro per danni a cose;
 - b) Euro..... per danni a persone;
 - c) Euro..... per sinistro mortale;
- per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, fatti salvi i maggiori importi determinati dall'applicazione degli scoperti in percentuale, di cui alla Tabella dell'Art. 2.5.

Art. 2.7 - Gestione Franchigie e Scoperti

La Società s'impegna a risarcire ai danneggiati il danno intero al lordo della franchigia.

Al termine di ogni mese la Società presenterà l'elenco dei sinistri liquidati nel corso del mese stesso, corredato dalla fotocopia degli atti di quietanza, sottoscritti dai danneggiati, oppure da copia degli assegni di liquidazione o altra documentazione probatoria.

L'Assicurato provvederà a corrispondere alla Società gli importi rientranti nelle franchigie, così come risultanti dalla documentazione prodotta, unitamente agli importi dovuti per la regolazione del premio di polizza o, successivamente, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco e della documentazione di cui sopra.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 360 giorni dalla richiesta.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obblighi del Contraente e della Società in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto, anche solo a mezzo e-mail, alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente, ne ha avuto conoscenza.

La società incaricherà, entro 5 giorni dalla ricezione di richiesta di apertura dei sinistri, un perito e/o medico legale per la corretta valutazione del/dei danno/i, dandone contemporanea informazione all'assicurato.

Il perito e/o medico legale provvederà a redigere apposita relazione tecnica sulla base della documentazione prodotta dalla controparte e sulla base dei sopralluoghi all'uopo necessari, impegnandosi, in relazione con i competenti Uffici tecnici provinciali, ad accertare, in caso di sinistro stradale: a) la proprietà e la gestione, in capo all'Ente, del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro, attraverso l'esatta geolocalizzazione del punto in cui lo stesso è avvenuto; b) le condizioni del manto stradale; c) l'eventuale assenza di segnaletica orizzontale e/o verticale; d) l'esistenza di eventuali lavori in corso al momento del sinistro.

L'intero fascicolo (relazione tecnica, stima del danno materiale e/o fisico documentazione a corredo) sarà trasmesso all'assicurato di norma entro 30 (trenta) giorni dall'incarico.

Restano a totale carico della Società le spese relative all'incarico del/i perito/i e del medico legale.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. b) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La società assume, a nome del Contraente, fino a quando ne ha interesse, le vertenze del danno, sia per i sinistri fuori franchigia che in franchigia, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, salva la facoltà per il contraente di richiedere la gestione diretta in via stragiudiziale e/o giudiziale della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dalla presente polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-polizza.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 - Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

ALLEGATO B
(PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Tecnica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0 dalle ore 24,00 del 30.06.2019 alle ore 24,00 del 30.06.2022
3	RISCHIO ASSICURATO	3.	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
		3.	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 5.000.000 per sinistro	
		Euro 5.000.000 per persona	
		Euro 5.000.000 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 5.000.000 per sinistro	
		Euro 2.000.000 per persona	
5	RETRIBUZIONI	ANNUE	LORDE PRESUNTE Euro
			11.229.000,00
6	La copertura assicurativa è prestata per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, con una franchigia fissa ed assoluta di:		
6.1	DANNI A COSE	EURO	PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO _____ %
6.2	DANNI A PERSONE	EURO	PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO _____ %
6.3	SINISTRO MORTALE	EURO	PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO _____ %
	ACCETTAZIONE	La Societàautorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n..... del, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n..... del....., dichiara di aver esaminato in	

	ogni sua parte il presente il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
--	---

**ALLEGATO C
(PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarli esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764	Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE	Mesi 36 giorni 0; dalle ore 24,00 del 30.06.2019 alle ore 24,00 del 30.06.2022
3	RISCHIO ASSICURATO	3. Responsabilità Civile verso Terzi
		1
		3. Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera
		2
4	SOMME ASSICURATE	
4.1	RCT	Euro 5.000.000 per sinistro
		Euro 5.000.000 per persona
		Euro 5.000.000 per danni a cose e/o animali
4.2	RCO	Euro 5.000.000 per sinistro
		Euro 2.000.000 per persona
5	RETRIBUZIONI	ANNUE LORDE PRESUNTE Euro
	11.229.000,00	
6	OFFERTA ECONOMICA RCT/RCO%.....
6.1	Premio lordo complessivo per i 3 anni	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....
6.2	Premio lordo annuo	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....
6.3	Rateo Lordo alla firma	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....

	(ore 24,00 del 30.06.2019 alle ore 24,00 del 31.12.2022)	
7	Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Euro
	ACCETTAZIONE _____	La Societàautorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n..... del, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n..... del....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente
